



# **COMUNE DI ROVOLON**

Provincia di Padova

## **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA INTEGRATA AMBIENTALE**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 14/03/2011

### **TITOLO I NORME GENERALI**

#### **ART. 1 ISTITUZIONE DELLA TARIFFA**

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della Tariffa Integrata Ambientale (T.I.A.) per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati del Comune di Rovolon, secondo quanto disposto dall'articolo 238 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti, e dei principi di equità, economicità, funzionalità e trasparenza. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 6 del medesimo articolo la classificazione dei rifiuti urbani ed assimilati è effettuata con riferimento alle definizioni del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni (Decreto Ronchi) e del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, nonché al Regolamento comunale.

2. La copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati avviene con un'entrata tariffaria annuale avente natura di corrispettivo, denominata Tariffa Integrata Ambientale (T.I.A.) ai sensi dell'articolo 238 del D.Lgs. 152/2006 .

#### **ART. 2 AMBITI DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA**

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani é disciplinato dall'apposito regolamento approvato dal Consiglio comunale.

2. La tariffa si applica per intero limitatamente alle zone del territorio del Comune, individuate dal Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, ove la raccolta é obbligatoria. La Giunta comunale può prevedere delle riduzioni per singoli utenti o gruppi di utenti residenti o domiciliati in zone o porzioni del territorio in cui il servizio viene erogato con modalità diverse rispetto al resto del territorio comunale.

3. In caso di mancato svolgimento del servizio per un minimo di 10 giorni consecutivi, o nel caso in cui esso sia svolto in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di cui al comma 1, la tariffa é dovuta, in rapporto al periodo di irregolare servizio, nella misura del 40% della quota variabile.

**ART. 3**  
**PRESUPPOSTO DELLA TARIFFA**

1. Il presupposto della tariffa é stabilito dalla legge.
2. Ai fini dell'applicazione della tariffa si ha riguardo ai locali e alle aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, anche se abusivi agli effetti della legislazione vigente, purché in grado di originare rifiuti domestici e/o assimilati. Per le abitazioni coloniche e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, il corrispettivo é dovuto per intero, anche se la raccolta dei rifiuti è effettuata soltanto nella strada di accesso ai fabbricati medesimi.
3. La tariffa é dovuta anche per i locali e le aree non utilizzati, purché predisposti all'uso, salvo quanto previsto dal presente Regolamento, nonché per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di centri commerciali integrati o di multiproprietà, non pertinenti alle medesime.
4. La mancata utilizzazione del servizio da parte dell'utente non comporta alcun esonero o riduzione della tariffa, se non nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento..

**ART. 4**  
**PIANO FINANZIARIO**

1. Ai fini della determinazione della tariffa si fa riferimento al Piano Finanziario predisposto dal gestore, secondo i criteri stabiliti dal DPR 158/1999 e dalla relazione di accompagnamento del piano finanziario di cui all'articolo 8 del medesimo decreto.

**ART. 5**  
**DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA**

1. La tariffa di riferimento rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte del Comune.
2. Sulla base del piano finanziario di cui all'articolo 4, l'amministrazione comunale, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, determina l'articolazione tariffaria, secondo le indicazioni dell'articolo 9 e le modalità di calcolo adottate con apposito provvedimento della Giunta comunale.
3. In caso di mancata deliberazione, si intendono prorogate le tariffe in vigore.
4. La tariffa è soggetta ad IVA salvo diversa determinazione di legge.

**ART. 6**  
**SOGGETTO GESTORE**

1. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 238 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 l'attività gestionale della tariffa del servizio rifiuti è affidata, ai sensi dell'articolo 49 commi 9 e 13 del D. Lgs. 22/1997, al "Soggetto gestore", con il quale il Comune sottoscrive apposita convenzione e relativo disciplinare ovvero idoneo contratto di servizi.
2. Il gestore esercita le funzioni relative all'applicazione e riscossione ordinaria e coattiva della tariffa, incluse le attività di gestione della tariffa ( comunicazioni, variazioni ecc.), di recupero crediti e di accertamento.

3. Tutti gli uffici comunali devono collaborare con il soggetto gestore per assicurare quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione e alla gestione della tariffa, e vigilare sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento della gestione stessa.

## **TITOLO II DELLE TARIFFE**

### **ART. 7 SOGGETTI PASSIVI**

1. Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 12 del presente Regolamento, il corrispettivo tariffario per il servizio di asporto dei rifiuti solidi urbani è dovuto in via principale da coloro che occupano o conducono locali e/o aree scoperte operative ai sensi dell'articolo 3, ovvero occupano e conducono in via esclusiva parti comuni del condominio.

2. Il titolo della occupazione o detenzione è dato, a seconda dei casi, da: proprietà, usufrutto, diritto di abitazione, comodato, locazione o affitto e, comunque, occupazione o detenzione di fatto.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o conduttori.

4. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale colui che ha presentato e sottoscritto la comunicazione di iscrizione o, in mancanza, l'intendentario anagrafico della scheda di famiglia, se trattasi di utenza domestica; il titolare o legale rappresentante delle attività industriali, commerciali, artigianali e di servizi, ovvero, nel caso di comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.

5. Sono solidalmente tenuti al pagamento della tariffa i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 1, e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. In caso di abitazione secondaria, soggetti coobbligati sono gli occupanti dell'abitazione di residenza o principale, anche se posta in altro comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento di riscossione, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale. In caso di insediamento abusivo, il titolare del locale e/o aree scoperte è responsabile, in solido con il conduttore, del pagamento della tariffa.

6. L'obbligo di corrispondere la tariffa è a carico del proprietario dell'alloggio nei seguenti casi:

- locazione di alloggio ammobiliato ad inquilini occasionali e, comunque, per un breve periodo che si esaurisce prima del termine dell'anno solare in cui ha avuto inizio;
- alloggio affittato per un periodo stagionale;
- alloggio affittato senza un regolare contratto di locazione ad un inquilino non residente nel Comune;
- comunque nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale o non si pervenga alla riscossione di quanto dovuto.

Sono irrilevanti nei riguardi del Comune eventuali patti di traslazione della tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.

### **ART. 8 ESCLUSIONI**

1. Non sono soggetti al pagamento della tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro caratteristiche (natura o assetto delle superfici), o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati (uso delle superfici), o perché risultano in obiettive condizioni di inutilizzabilità.

2. Sono da ritenersi in condizioni di non assoggettabilità, in particolare :

- le unità immobiliari ad uso abitazione chiuse e prive di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici essenziali (acqua ed energia elettrica);
- le unità immobiliari adibite a pertinenze agricole;
- le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché non utilizzate, e comunque, se utilizzate prima, non oltre l'inizio di tale utilizzo, purché i lavori abbiano durata superiore a 90 giorni;
- le unità immobiliari adibite a qualsiasi culto in senso stretto;
- fabbricati in genere non agibili, ove tale circostanza sia dimostrata da idonea documentazione, e limitatamente al periodo di mancata utilizzazione, purché superiore a 90 giorni; tali condizioni possono essere dichiarate con le modalità previste dal DPR 445/2000;
- le aree comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile;
- i locali per cabine elettriche, telefoniche, per centrali termiche e altri impianti tecnologici;
- i locali e le aree, o loro parti, degli impianti sportivi e delle palestre, riservati e di fatto utilizzati esclusivamente dai praticanti attività agonistico-sportiva (competitiva e amatoriale), con esclusione delle superfici destinate al pubblico e ai servizi;
- i locali di unità immobiliari non agibili o inabitabili aventi altezza inferiore a m. 1,50;
- i locali adibiti a celle frigorifere;
- comunque i luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione, di cui si dimostri il permanente stato di non utilizzo;
- le aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali di ogni genere, compresi i porticati;
- le unità immobiliari o i locali o comunque le porzioni fisicamente delimitate degli stessi a cui può essere attribuita una produzione esclusiva di rifiuti speciali non assimilati.

Tale elencazione è a titolo esemplificativo. Per situazioni non contemplate, si fa ricorso a criteri di analogia rispetto alle casistiche già individuate nel presente articolo, oltre che ai criteri generali indicati al comma 1.

3. Ai fini dell'applicazione della tariffa agli esercenti la distribuzione di carburanti, sono escluse dalla commisurazione della superficie imponibile:

- le aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;
- le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
- le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio.

4. I locali e le aree non soggette a tariffa di cui ai precedenti commi dovranno essere indicati nella comunicazione compilata con le modalità previste dall'articolo 18 del presente Regolamento, corredata da idonea documentazione.

5. La mancata indicazione nella comunicazione delle circostanze o condizioni che provano l'esclusione dalla tariffa comporta l'inversione dell'onere della prova a carico dell'utente, che può produrla anche successivamente nei termini di cui all'articolo 24, con diritto a restituzione dell'importo indebitamente pagato detratte le spese di procedimento.

## **ART. 9 COMMISURAZIONE DELLA TARIFFA**

1. La tariffa è composta, sulla base dei criteri previsti dal DPR 158/1999 e successive modifiche ed integrazioni, da una parte fissa (TF), determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare ai costi generali e non ripartibili, agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti sostenuti dal soggetto gestore, e da una parte variabile (TV), rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione.

2. Il Gestore, sulla base del Piano Finanziario:

- suddivide le entrate tariffarie tra quelle dovute dalle utenze domestiche (Td) e quelle dovute dalle utenze di attività economiche ovvero utenze non domestiche (Tnd);
- assegna le quote di TF dovute dalle utenze domestiche (TFd) e non domestiche (TFnd);
- assegna le quote di TV dovute dalle utenze domestiche (TVd) e non domestiche (TVnd).

3. I criteri per la commisurazione e determinazione della tariffa sono adottati con apposito provvedimento della Giunta comunale, e vanno definiti ogni anno congiuntamente all'approvazione delle tariffe.

## **ART. 10 ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA**

1. L'articolazione della tariffa tiene conto della necessità di rapportare una quota della medesima alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio effettivamente fornito e ai costi di gestione come previsto dall'articolo 238 del D.Lgs n. 152/2006 e dal DPR 158/99.

2. Allo scopo vengono individuate due fasce d'utenza principali: utenza domestica e non domestica, ciascuna delle quali è suddivisa in due classi denominate ordinaria e non ordinaria. Sono "utenze domestiche ordinarie (U.D.O)" le abitazioni di dimora abituale del soggetto obbligato e dei suoi familiari iscritti nell'anagrafe della popolazione residente del Comune. Sono "utenze domestiche non ordinarie (U.D.NO.)" le unità abitative occupate da persone che hanno stabilito altrove la propria residenza anagrafica, nonché le abitazioni secondarie dei soggetti residenti (seconda casa) e gli alloggi dei cittadini iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), oppure dimoranti per lavoro o altri motivi in altra località.

3. Le fasce di utenza non domestica sono determinate in relazione alla quantità effettiva di rifiuti indifferenziati e differenziati conferiti:

- le "utenze non domestiche ordinarie (U.ND.O)" conferiscono una quantità annua complessiva di rifiuti non superiore a quella massima di una utenza domestica ordinaria; le U.ND.O sono suddivise in categorie di cui agli allegati al DPR 158/1999 per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. Fino a quando la popolazione del Comune non supererà i 5.000 abitanti, saranno presi come riferimento i coefficienti fissati dal medesimo Decreto per le corrispettive categorie relative ai comuni con meno di 5.000 abitanti;
- le "utenze non domestiche non ordinarie (U.ND.NO)" conferiscono una quantità di rifiuti superiore a quella tipica delle U.D.O.

4. Le U.ND.NO sono caratterizzate dall'erogazione di un servizio "dedicato" che dipende dalla quantità e qualità di rifiuti conferiti. Il servizio "dedicato" è parametrato sulla base delle esigenze delle aziende (tipo di servizio, numero svuotamenti, tipo e volume dei contenitori forniti, quantità, ecc). I prezzi del servizio dedicato non rientrano nel campo di applicazione tariffaria.

5. Ogni classe può essere suddivisa in ulteriori categorie in funzione della fruizione, da parte di singola utenza, di servizi particolari oggetto di specifica calibrazione e determinazione.

6. La tariffa nella sua parte fissa è dovuta per l'intero anno, anche nel caso in cui i locali agibili siano chiusi o l'uso sia sospeso.

7. Gli immobili predisposti ad uso abitativo, ma permanentemente non occupati o comunque occupati per meno di 30 giorni all'anno, anche non consecutivi, sono soggetti al pagamento della sola quota fissa, calcolata con riferimento agli indici di produttività per la parte fissa stabiliti per le famiglie con un componente.

8. Gli immobili su cui si esercita un'attività economica o istituzionale, comunque predisposti all'uso ma permanentemente non occupati, sono soggetti al pagamento della sola quota fissa. In caso di mancato utilizzo dei locali per un periodo superiore al periodo di mancato utilizzo delle superfici delle utenze classificate nella corrispondente categoria, previa richiesta del soggetto interessato, la tariffa variabile sarà commisurata, secondo criteri di proporzionalità, in base all'effettivo periodo di non utilizzo. Di norma, si procede alla riduzione della

tariffa variabile per mancato utilizzo dei locali, quando il periodo di chiusura dei locali è superiore a 150 giorni annui.

## **ART. 11 COMMISURAZIONE DELLA SUPERFICIE**

1. La superficie dei locali imponibili viene determinata sul filo interno dei muri ed è desunta dalla planimetria catastale o di progetto, da allegare alla comunicazione di cui al successivo articolo 19, ovvero da misurazione diretta.
2. La superficie delle aree scoperte operative, misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto delle eventuali costruzioni ivi insistenti, può essere desunta indirettamente dalla planimetria catastale o, se trattasi di area privata, dal contratto di affitto; se trattasi di area pubblica, dall'atto di concessione.
3. In sede di commisurazione della superficie complessiva, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 non si considerano, e quelle superiori sono arrotondate al metro quadrato.
4. L'appartenenza dei locali ed aree scoperte imponibili ad una specifica categoria si stabilisce con riguardo alla destinazione funzionale complessiva e non dei singoli locali.
5. La separazione fisica e spaziale dei locali e delle aree scoperte relative a diverse unità immobiliari ne comporta, anche se occupati o detenuti dallo stesso soggetto per l'esercizio della sua attività, la commisurazione e la tariffazione separata, con conseguente applicazione della tariffa corrispondente alla classificazione basata sulla destinazione funzionale complessiva dell'unità immobiliare e non dei singoli locali.
6. La superficie presa come base per l'attribuzione della parte variabile è calcolata in conformità di quanto indicato ai commi precedenti.

## **ART. 12 UTENZE DOMESTICHE: COMMISURAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE**

1. Per le Utenze Domestiche Ordinarie, il numero dei componenti il nucleo familiare o degli eventuali nuclei conviventi è desunto dalle iscrizioni anagrafiche risultanti al 1° gennaio dell'anno di competenza. Se l'iscrizione avviene in corso d'anno, all'utenza sarà assegnato il nucleo risultante dall'iscrizione stessa. E' comunque fatto salvo il conguaglio per le variazioni del numero dei componenti intervenute in corso d'anno, comunicate dall'anagrafe. Per le persone non residenti, che si aggiungono temporaneamente ai componenti del nucleo residente con permanenza superiore a 90 giorni, il soggetto di cui all'articolo 7 ha l'obbligo di presentare comunicazione. Su comunicazione dell'utente, adeguatamente documentata, una persona residente anagraficamente che si assenta per più di 90 giorni consecutivi può essere esclusa dalla commisurazione del nucleo. Tale esclusione è ammessa tassativamente solo nei seguenti casi:

- cause di forza maggiore (chiamata alle armi, lungodegenza in ospedale o clinica, affido familiare, ecc.);
- residenza temporanea all'estero;
- ogni qualvolta risulti oggettivamente impossibile trasferire nel luogo di residenza effettiva la residenza anagrafica.

Per tutti gli altri casi fa fede quanto riportato negli elenchi dell'anagrafe.

2. Per le Utenze Domestiche Non Ordinarie, nel caso in cui i locali risultino occupati per periodi inferiori a 180 giorni anche non consecutivi all'anno (uso stagionale) si applica a forfait la tariffa prevista per un numero di occupanti pari a 2.

3. Per le utenze domestiche non ordinarie stabilmente occupate da nuclei non residenti nel Comune, l'utente ha l'obbligo di comunicare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare nel termine stabilito dall'articolo 18. In mancanza della comunicazione, si considera presuntivamente un numero dei componenti pari a 4, fino a diversa comunicazione dell'utente o ad accertamento degli uffici.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, la tariffa è dovuta per ambedue le categorie in proporzione alla superficie occupata.

5. In caso di locazione di alloggio ammobiliato ad inquilini occasionali (uso foresteria) e, comunque, per un breve periodo che si esaurisce prima del termine dell'anno solare in cui ha avuto inizio, o qualora l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale o senza regolare contratto di locazione ad un inquilino non residente nel Comune, si applica a forfait la tariffa prevista per un numero di occupanti pari a 4 senza tenere in considerazione le variazioni effettive.

### **ART. 13 TARIFFA GIORNALIERA**

1. Per il servizio di asporto dei rifiuti solidi urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali ed aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, e in caso di occupazioni o conduzioni di impianti sportivi e/o di aree comunali o altri edifici pubblici o privati in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socioculturali di tipo occasionale, il gettito dovuto per il servizio di asporto rifiuti relativo all'occupazione giornaliera è riscosso dal Comune,. Le somme così incassate sono trattenute dal Comune a compensazione dei costi residui sostenuti nell'esercizio delle attività connesse all'applicazione del corrispettivo dovuto dagli utenti per tale attività.

2. E' considerata occupazione temporanea l'utilizzo pari o inferiore a 183 giorni nell'arco dell'anno anche se non continuativo.

### **ART. 14 PRODUZIONE DI RIFIUTI PARTICOLARE**

1. Per le produzioni di rifiuti urbani particolari per frequenza, quantità e qualità, ovvero non disciplinati altrimenti nel presente Regolamento, prodotti da utenze non domestiche, lo svolgimento del servizio dei rifiuti è effettuato sulla base di specifici contratti tra il produttore e il soggetto gestore, e la tariffa è assorbita da quanto previsto da detto contratto.

2. La tariffa è determinata sulla base di:

- criteri di analogia con le tariffe in vigore;
- costi effettivamente sostenuti dal gestore e afferenti al servizio di gestione dei rifiuti così come individuati nell'Allegato 1 al DPR 158/1999.

3. In mancanza di stipula del contratto, il soggetto gestore è comunque autorizzato ad applicare e riscuotere la tariffa secondo i criteri indicati al comma 2.

### **ART. 15 SOSTITUZIONE DEL COMUNE AI SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO DELLA TARIFFA**

1. Il pagamento totale o parziale della tariffa può avvenire da parte del Comune, che si sostituisce al soggetto obbligato.

2. Allo scopo il Comune potrà prevedere con delibera di Giunta un fondo da destinare alla copertura totale o parziale dell'obbligazione tariffaria nei confronti di categorie in disagiate condizioni economiche o altre categorie o specifiche utenze allo scopo individuate.

3. In tale caso il Comune dovrà comunicare al soggetto gestore entro il 30 gennaio di ogni anno, ovvero in corso d'anno per specifici casi, i nominativi ovvero i criteri di individuazione degli utenti disagiati e i presupposti per gli adempimenti conseguenti.

## **ART. 16 RICHIESTE DI RIDUZIONE O ESCLUSIONE DELLA TARIFFA**

1. Le richieste di riduzione o esclusione devono essere presentate con le modalità indicate all'articolo 19 del presente Regolamento, complete di tutti i dati richiesti. Le domande incomplete sono irricevibili fino ad avvenuta integrazione con tutti i dati richiesti.

2. Le riduzioni/esclusioni sono concesse, se non diversamente previsto, dal giorno di presentazione della domanda e riconosciute dalla prima fattura utile. La decorrenza avrà effetto dal giorno in cui si è verificato l'evento, se oggettivamente riscontrabile, nel rispetto dei criteri di ammissibilità delle comunicazioni di cui all'articolo 18 comma 12.

3. Le riduzioni, una volta concesse, competono anche per gli anni successivi, salvo quando diversamente disposto dal presente Regolamento, senza bisogno di nuova domanda fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. Il soggetto gestore potrà procedere in ogni tempo alla verifica dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni.

4. Il richiedente deve comunicare entro 90 giorni il venir meno delle condizioni per il riconoscimento della riduzione/esclusione, pena, in caso di accertamento della omessa comunicazione, il recupero delle somme indebitamente detratte comprensive degli interessi e l'addebito delle spese di procedimento.

## **ART. 17 AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI**

1. Le agevolazioni alle utenze domestiche e alla raccolta differenziata, di cui all'articolo 9, e le riduzioni alle utenze di attività che avviano al recupero quote del loro rifiuto, o che attuano programmi specifici di riduzione del rifiuto, sono concesse sia in sede di manovra tariffaria che a consuntivo, relativamente alla sola parte variabile della tariffa (TV).

2. Ai sensi dell'art. 7 del DPR 158/1999 sono assicurate le agevolazioni per la raccolta differenziata attraverso la redistribuzione fra tutti gli utenti domestici dei contributi CONAI derivanti dalla raccolta differenziata degli imballaggi. Tali agevolazioni sono attribuite nella fattura con un importo evidenziato separatamente in detrazione dall'importo totale dovuto.

3. Per le Utenze Non Domestiche Ordinarie, nel caso di contestuale produzione di rifiuti solidi assimilati agli urbani conferiti al servizio e rifiuti solidi assimilabili agli urbani, nonché in caso di imballaggi destinati in modo effettivo e oggettivo a recupero ai sensi dell'art. 21, c. 7, del D. Lgs. 22/1997, l'indice Kd viene ridotto in ragione delle seguenti percentuali:

- recupero dal 15% al 25% del totale dei rifiuti prodotti: → 20%
- recupero di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti prodotti: → 40%
- recupero di oltre 50% e fino a 75% del totale dei rifiuti prodotti: → 60%



- recupero di oltre 75% del totale dei rifiuti prodotti: → 80%

4. La quantità di rifiuti prodotti si ottiene applicando il valore di produzione peculiare all'intera superficie imponibile secondo i coefficienti di produzione.

5. La riduzione percentuale di cui ai commi precedenti verrà applicata su richiesta dell'interessato, da presentarsi entro il 31 gennaio dell'anno successivo. La richiesta, che dovrà essere presentata di anno in anno, dovrà essere corredata dalla documentazione probante presentata dal utente a dimostrazione della quantità, qualità e destinazione di rifiuti avviati a recupero nell'arco dell'anno solare. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

6. Le Utenze Non Domestiche Ordinarie che conferiscono per intero il rifiuto prodotto ad un soggetto diverso dal Gestore, e ne forniscono adeguata documentazione di norma all'inizio dell'anno, sono escluse dal pagamento della parte variabile della tariffa.

7. Le Utenze Non Domestiche Non Ordinarie, nel caso di contestuale produzione di rifiuti solidi assimilati agli urbani conferiti al servizio pubblico e rifiuti solidi assimilabili agli urbani, nonché imballaggi conferiti ad un soggetto terzo, non beneficiano della riduzione di cui al comma 3, in quanto soggette all'erogazione di un servizio "dedicato", che dipende dalla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, per cui la riduzione del costo del servizio è intrinseca al sistema di commisurazione della tariffa.

8. Nel caso in cui le unità abitative adibite a civile abitazione e di norma stabilmente occupate siano temporaneamente chiuse, o l'uso sia temporaneamente sospeso per un periodo superiore a 90 giorni consecutivi, viene riconosciuta una riduzione calcolata sulla tariffa variabile rapportata al periodo di non utilizzo dei locali e al numero dei componenti il nucleo familiare che abbiano effettivamente sospeso l'uso prendendo come base le tariffe approvate.

9. Salvo il disposto dell'articolo 2 comma 3, all'utente che subisca ripetuti disservizi dovuti alla mancata raccolta dei rifiuti, purché adeguatamente documentati, viene riconosciuto il diritto a una riduzione della quota variabile della tariffa che sarà calcolata in relazione alla durata e all'intensità del fenomeno. La richiesta di riduzione dovrà essere inoltrata entro un anno dall'inizio del verificarsi dei disservizi stessi pena la perdita del beneficio.

### **TITOLO III COMUNICAZIONI, RISCOSSIONI, ACCERTAMENTI**

#### **ART. 18 INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE E DETENZIONE.**

1. La tariffa è corrisposta in base a specifiche tariffe di riferimento e commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione patrimoniale da parte dell'occupante o conduttore dei locali ed aree scoperte.

Nel caso di multiproprietà l'obbligazione tariffaria ricade su chi amministra l'immobile stesso o, qualora sia sconosciuto, su ciascun proprietario in solido.

2. In tutti i casi di eventi che influiscano sul calcolo della tariffa, quali inizio, variazione o cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, anche se in misura ridotta, i soggetti passivi di cui all'articolo 7 del presente Regolamento devono farne comunicazione al Gestore - che rilascia la relativa ricevuta - utilizzando gli appositi modelli predisposti dallo stesso, da compilare in ogni loro parte, o tramite auto dichiarazioni in carta libera contenenti tutti i dati richiesti nei corrispettivi modelli. In particolare, il curatore fallimentare ha l'obbligo di comunicare gli estremi del procedimento entro 15 giorni dalla sentenza che dichiara il fallimento.

La comunicazione non idonea a identificare il soggetto dichiarante, o gli estremi dell'utenza, o i dati suscettibili di fatturazione, o comunque gravemente incompleta o priva dei requisiti indicati al DPR 445/2000, non ottempera all'obbligo del soggetto passivo ed è da considerarsi nulla. La comunicazione incompleta, ma priva dei requisiti per essere dichiarata nulla, ottempera all'obbligo del soggetto passivo. Tuttavia ricade sull'utente ogni responsabilità per fatti derivanti da un'errata interpretazione dovuta all'incompletezza della comunicazione.

3. Sono esclusi dall'adempimento di cui al comma 2 i soli casi di variazione del numero dei componenti il nucleo familiare, limitatamente ai soggetti residenti iscritti all'anagrafe del Comune, in quanto l'ufficio anagrafe comunicherà periodicamente al Gestore le variazioni anagrafiche di ogni singola persona.

4. La comunicazione si considera presentata nel giorno in cui è pervenuta all'ufficio competente, salvo spedizione con raccomandata.

5. La comunicazione d'iscrizione deve essere presentata entro 90 giorni dall'inizio dell'occupazione o detenzione ed ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modifiche degli elementi dichiarati, cui consegue un diverso ammontare delle condizioni di tariffazione.

6. E' considerata alla stessa stregua della comunicazione iniziale anche la comunicazione di variazione dovuta per l'occupazione, nel corso dell'anno, di locali ed aree in aggiunta o comunque diversamente utilizzati rispetto a quelli per i quali l'utente è iscritto.

7. La cessazione, nel corso dell'anno, da presentarsi entro 90 giorni dalla fine dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tariffa; contestualmente alla cessazione, l'utente deve indicare il nuovo recapito a cui inviare la bolletta relativa alla chiusura dell'utenza.

8. In caso di mancata presentazione della comunicazione di cessazione nel corso dell'anno di cessazione, la tariffa non è dovuta per le annualità successive, se l'utente dimostra con adeguata documentazione di non aver continuato l'occupazione o detenzione dei locali ed aree, ovvero che la tariffa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di comunicazione o in sede di recupero d'ufficio.

9. Alla comunicazione originaria e a quella integrativa di occupazione di locali ed aree non compresi in essa, deve essere allegata la planimetria catastale, o altra analoga, dei locali ed aree occupati, comprendente anche quelli di pertinenza o accessori, ovvero, in mancanza, un elenco dettagliato dei locali ed aree con l'indicazione delle misure dei singoli locali, nel rispetto delle norme del presente Regolamento. La planimetria e ogni altro documento allegato alla comunicazione ne costituiscono parte integrante. Il soggetto che effettua la comunicazione assume ogni responsabilità civile, amministrativa e penale sulla veridicità della documentazione stessa.

10. Ogni inizio, variazione e cessazione dell'occupazione decorre, di norma, dalla data dell'evento; gli effetti economici sono evidenziati, se possibile nella prima fattura utile, salvo diversa esplicita determinazione del presente Regolamento,

11. Salvo il caso della cessazione, in caso di omissione o ritardo della comunicazione di variazioni favorevoli ai fini della tariffa, l'utente perde il diritto al beneficio economico fino a che non vi provveda, escludendo tuttavia l'applicazione di sanzioni. Su espressa richiesta dell'utente potrà essere ripristinata la situazione storica effettiva, con addebito allo stesso delle spese del procedimento.

12. Salvo i casi previsti nel presente Regolamento, per i quali si richiede espressamente la produzione di documenti probanti, ogni dichiarazione contenente dati personali o fatti a conoscenza della persona dichiarante, può essere resa nella forma della dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con le forme previste dalla legislazione vigente. Tuttavia non è ammessa la dichiarazione sostitutiva di

atto di notorietà per provare un fatto passato, e comunque ogni qualvolta la veridicità del dichiarato non sia oggettivamente riscontrabile.

## **ART. 19 CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE**

1. La comunicazione, originaria o di variazione, e la richiesta di riduzione o esclusione, devono essere presentate e sottoscritte dal responsabile dell'utenza (intestatario della scheda famiglia per le utenze domestiche; legale rappresentante dell'impresa per le utenze non domestiche) o da persona delegata, e dovrà contenere gli elementi identificativi del titolare, in particolare:
  - a) codice fiscale del titolare;
  - b) codice utente (in caso di variazione o cessazione);
  - c) cognome e nome (denominazione impresa);
  - d) luogo e data di nascita;
  - e) domicilio fiscale;
  - f) ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree detenute;
  - g) data di inizio e/o cessazione dell'occupazione o detenzione;
  - h) ogni altra informazione ritenuta utile e necessaria.
2. La comunicazione relativa a locali ad uso abitazione deve contenere l'elenco dei dimoranti e conviventi di fatto, se non residenti nel Comune.
3. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la comunicazione dovrà contenere i dati identificativi sia della società che del legale rappresentante.
4. La comunicazione di cessazione deve contenere, a pena di invalidità, l'indicazione degli elementi identificativi dei locali ed aree cessati.

## **ART. 20 OBBLIGO DEGLI UFFICI COMUNALI**

1. Gli uffici comunali, in occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, invitano verbalmente l'utente a provvedere alla comunicazione nel termine stabilito.
2. Gli uffici comunali, e in particolare l'ufficio tecnico, anagrafe, commercio, vigilanza ed assistenza, devono comunicare al soggetto gestore tutte le informazioni che possono influire sulla gestione della tariffa, attivandosi d'ufficio o su richiesta del Gestore stesso.
3. Ai sensi della vigente normativa sulla privacy, è autorizzata a favore del gestore la diffusione dei dati personali a disposizione del Comune per le sole finalità inerenti la gestione della tariffa e del servizio, nei limiti generali fissati dalla normativa stessa, salvo espresso divieto normativo.
4. Il gestore deve garantire la tutela della riservatezza dei dati inerenti alle persone fisiche e giuridiche nella forme previste dalla normativa vigente.

## **ART. 21 RISCOSSIONE ORDINARIA**

1. Fino all'emanazione del regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 238 del D.Lgs. n. 152/2006 la tariffa è applicata a cura del soggetto gestore, mediante l'emissione di apposita fattura ed è riscossa dal medesimo soggetto secondo le modalità previste dalla legislazione vigente e dalla convenzione o dal contratto di servizio.
2. Le fatture devono essere pagate integralmente, con le modalità e nei termini ivi indicati. La scadenza non sarà inferiore a 20 giorni dall'emissione della fattura, tranne nei casi di insolvenza o frode. Sono previste almeno due emissioni annuali a cadenza semestrale.
3. Non vengono emesse fatture di importo totale inferiore a € 12,00. La rinuncia all'emissione non comporta in alcun modo né estinzione del credito né rinuncia allo stesso.
4. Le modifiche inerenti la tariffa e le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della tariffa ovvero una diversa applicazione della stessa per l'utenza, potranno essere conteggiate nella tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo.

## **ART. 22 OMISSIONE E RITARDI DEI VERSAMENTI**

1. Il pagamento delle fatture deve essere effettuato entro il termine indicato dal Gestore.
2. In caso di ritardato pagamento della tariffa, il Gestore addebiterà gli interessi dovuti calcolati sui giorni di ritardo ai sensi dell'articolo 1224 C.C.
3. Per interessi dovuti si intendono gli interessi legali, ai sensi dell'articolo 1284 C.C., di tempo in tempo vigenti, calcolati a giorno.
4. Il Gestore organizza le attività di controllo e riscontro dei versamenti e quando non sussiste prova certa del versamento invita l'utente a fornirne prova assegnandogli un termine per comprovare il pagamento stesso con l'avvertimento che scaduto inutilmente il termine assegnato, sarà avviata la procedura di riscossione coattiva prevista al successivo articolo 23
5. All'utente che provvede al pagamento entro il termine di cui al comma precedente saranno applicate le spese vive aggiuntive del procedimento di recupero delle somme non versate, tranne il caso in cui dia prova di totale assenza di colpa.

## **ART. 23 PROCEDURE DI RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Qualora l'utente non provveda al pagamento entro i termini previsti dall'art. 22 comma 4, si provvederà alla riscossione coattiva con addebito degli interessi e delle eventuali penalità previste dal presente regolamento, nonché delle spese del procedimento.
2. La riscossione coattiva della tariffa avviene a cura del Gestore nei modi di legge.
3. Le procedure di riscossione coattiva relative a somme per le quali sussiste fondato rischio di insolvenza, possono essere iniziate lo stesso giorno della richiesta di documentazione.
4. Per le somme definitivamente non dovute dall'utenza ovvero per le somme divenute inesigibili dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva il Gestore emetterà nota di accredito o idonea documentazione fiscale.  
Le somme divenute inesigibili saranno ricomprese nella voce "accantonamento per crediti non riscossi" prevista nel piano finanziario.

## **ART. 24 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIMBORSI**

1. Salvo quanto stabilito all'articolo 17 comma 5 del presente regolamento, l'utente può richiedere al Gestore il rimborso della tariffa versata e non dovuta entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione
2. L'istanza di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento e qualsiasi altro documento ritenuto utile. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali dalla data dell'istanza di restituzione, salvo errore del Gestore, nel qual caso gli interessi decorrono dalla data del versamento.
3. Il Gestore procede all'istruttoria della pratica e provvede a liquidare entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, con apposito atto indicante tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione del credito originario e degli interessi, nonché il termine assegnato per eventuali contro deduzioni, fissato in 30 giorni. Decorso tale termine, ovvero previa formale accettazione da parte dell'utente, se antecedente, il gestore provvederà al pagamento.
4. Il rimborso di somme a seguito di cessazione di cui all'articolo 18, comma 7 del presente Regolamento è disposto d'ufficio entro 90 giorni dalla presentazione della comunicazione di cessazione o della comunicazione tardiva di cui all'articolo 18, comma 8, da presentare, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla data della richiesta di pagamento della tariffa.
5. In deroga a eventuali termini di prescrizione disposti da leggi e/o regolamenti, è comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine quinquennale e fino a prescrizione decennale, nel caso di somma erroneamente pagata e destinata a Gestore diverso. Tale facoltà è riconosciuta in quanto siano possibili le azioni di recupero della somma da parte del Gestore soggetto attivo. Con l'assenso del Gestore titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata allo stesso.
6. Il rimborso sarà effettuato su iniziativa del Gestore qualora lo stesso rilevi pagamenti in misura superiore al dovuto.
7. Il rimborso verrà riconosciuto, a discrezione del Gestore e per somme di scarsa rilevanza in termini assoluti e relativi, tramite compensazione nella prima fattura utile. Non si procederà a rimborso nell'impossibilità di compensazione in bolletta, se l'importo complessivo risulta inferiore a Euro 12,00.

**ART. 25**  
**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER I VERSAMENTI**  
**E RATEIZZAZIONE DEGLI IMPORTI**

1. Su richiesta dell'utente e in presenza di comprovato disagio economico-sociale, è consentita la rateizzazione dell'importo della fattura.

**ART. 26**  
**TRANSAZIONE DI CREDITI**

1. Il soggetto gestore può disporre transazioni su crediti esclusivamente nel caso di fondato timore di incerta riscossione.

**ART. 27**  
**CONTROLLI E ACCERTAMENTI**

1. L'attività di controllo e di accertamento, necessaria per la corretta applicazione della tariffa, è esercitata dal Gestore, avvalendosi anche delle altre banche dati disponibili (fornitura di acqua, elettricità, telefono, Camera di Commercio,...), emettendo i relativi atti in rettifica..
2. Le azioni di controllo dovranno tenere conto delle potenzialità della struttura preposta e dei costi che prevedibilmente si sosterranno in rapporto ai benefici conseguibili.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento e di controllo, nonché ai fini di sostituire o integrare le comunicazioni assenti o incomplete dell'utente, il Gestore può, indicandone il motivo ed assegnando un congruo termine:
  - a) richiedere l'esibizione della copia del contratto di locazione o di affitto dei locali ed aree;
  - b) richiedere notizie sui locali ed aree utilizzate, non solo agli occupanti o detentori, ma anche ai proprietari e amministratori;
  - c) invitare i soggetti di cui alla precedente lettera b) a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni;
  - d) verificare direttamente le superfici con misurazione dei locali e delle aree, previa accettazione dell'utenza, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge;
  - e) acquisire ogni altro documento utile, necessario al fine dell'istruttoria del procedimento.
4. In caso di mancata collaborazione dell'utente o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà effettuato sulla base di presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice civile e avrà effetto fino alla data di presentazione di documentazione probatoria da parte dell'interessato.
5. Possono accedere agli immobili in accertamento tutti i dipendenti, anche straordinari, comunque in servizio presso il soggetto Gestore e muniti di apposita autorizzazione. Analoga autorizzazione deve essere rilasciata anche nel caso di affidamento a terzi delle fasi di accertamento e verifica.
6. Il potere di accesso e gli altri poteri di cui al presente articolo sono estesi anche agli accertamenti ai fini istruttori delle istanze di detariffazione o di riduzione delle tariffe o delle superfici.
7. Chiunque ometta di fornire la documentazione richiesta o rifiuti di consentire l'accesso, quando la documentazione richiesta o l'attività di controllo sia funzionale ad una riduzione o esclusione o altro beneficio tariffario, perderà il diritto al beneficio stesso con effetto retroattivo fin dall'inizio.

## **ART. 28 PENALITÀ ED INTERESSI**

1. In caso di omessa, infedele o incompleta comunicazione il Gestore del servizio provvede, nei termini di prescrizione stabiliti dalla legge ad emettere atto di recupero della tariffa o della maggiore tariffa dovuta, unitamente agli interessi moratori stabiliti dalla legge, e ad una maggiorazione pari al 30% della tariffa o maggiore tariffa dovuta.
2. Nella determinazione della maggiorazione si tiene conto dei casi di dichiarazione presentata tardivamente rispetto alla data di cui all'art. 18. Nei casi di comunicazione presentata oltre i due anni si applica la maggiorazione del 30%.  
Alle comunicazioni presentate entro i due anni la maggiorazione è ridotta proporzionalmente ai giorni di ritardo.
3. Penalità e interessi verranno addebitati, se possibile nella prima fattura utile.

## **TITOLO IV DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE**

**ART. 29**  
**COSTITUZIONE IN GIUDIZIO**

1. In caso di contenzioso, spetta al Gestore costituirsi in giudizio e proporre o aderire a transazione giudiziale.
2. Qualora il contenzioso riguardi gli atti deliberati dal Comune, la costituzione in giudizio spetta al Sindaco, quale rappresentante dell'Ente e previa autorizzazione della Giunta comunale. Il Sindaco può attribuire al funzionario responsabile o altro dipendente comunale una delega generale o specifica a rappresentare l'Ente nel procedimento. In tal caso la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'ente.

**ART. 30**  
**CONTRATTO INTEGRATIVO**

1. Il soggetto gestore, anche se non altrimenti tenuto, può stipulare con gli utenti, in particolare le utenze non domestiche caratterizzate da un'elevata o particolare produzione di rifiuto recuperabile, un contratto integrativo per l'erogazione del servizio di asporto dei rifiuti urbani a garanzia della corretta fruizione del servizio erogato e del pagamento del servizio, anche in relazione ad eventuali investimenti sostenuti per l'attivazione dello stesso.

**ART. 31**  
**TRIBUTO AMBIENTALE**

1. Ai sensi dell'articolo 49, comma 17, del D.Lgs.22/97, il tributo ambientale di cui all'articolo 19 del D.Lgs.504/92, si applica sull'ammontare degli importi in tariffa. Non si applica il tributo ambientale sui servizi "dedicati" erogati alle Utenze Non domestiche Non Ordinarie che non costituiscono oggetto dell'articolazione tariffaria.

Il Soggetto Gestore verserà l'ammontare del tributo alla Provincia nei termini e con le modalità previste dalla legge. Al tributo ambientale non si applica l'IVA.

**ART. 32**  
**EFFICACIA**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2011.
- 2 Dal 1° gennaio 2011 è abrogato il Regolamento comunale per l'applicazione della tariffa per il servizio dei rifiuti urbani approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 in data 22.12.2003.

**ART. 33**  
**NORME TRANSITORIE**

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento:
  - a) si considerano valide le denunce presentate ai sensi della L. 507/93 entro il 30/01/2004;
  - b) si considerano valide le comunicazioni presentate al gestore dall'utenza ai fini dell'applicazione della Tariffa per il servizio dei rifiuti solidi urbani.
2. Le situazioni impositive fino all'anno 2003 saranno definite in base alle norme del regolamento per l'applicazione della Tassa asporto rifiuti solidi urbani – TARSU allora vigente.
3. Per le situazioni impositive dall'anno 2004 all'anno 2010 saranno applicate le norme del Regolamento comunale per l'applicazione della tariffa per il servizio dei rifiuti urbani approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 in data 22.12.2003

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento sono richiamate le disposizioni contenute nella normativa vigente.